



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DIVISIONE IX – Industrie aerospazio, difesa e sicurezza

VISTA la legge 24 dicembre 1985, n. 808, riguardante “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività nelle industrie operanti nel settore aeronautico”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il D.M. 20 febbraio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 2019, n. 326, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale – Serie generale* - n. 118 del 22 maggio 2019, che ha istituito un nuovo regime di aiuto per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, adeguando e sostituendo il precedente D.M. 3 luglio 2015;

RITENUTO di adottare il decreto di cui all’art. 10 del citato D.M. 20 febbraio 2019 per avviare un bando per la presentazione dei progetti e delle domande di finanziamento da parte delle imprese;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie disponibili e della conseguente esigenza di fissare un limite massimo all’ammontare dei costi/spese di ciascun progetto;

DECRETA

ART. 1

(Imprese ammissibili)

1. Ai finanziamenti di cui al D.M. 20 febbraio 2019 possono accedere le imprese che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale.
2. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 60% per le grandi imprese ovvero di almeno il 25% per le PMI, da attività di progettazione, costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.
3. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere una stabile organizzazione in Italia;
 - b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
 - c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;



- d) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 249/1 del 31.7.2014.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i progetti anche congiuntamente fra loro. In tal caso, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente rispetto all'articolazione e agli obiettivi del progetto; deve essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza delle imprese partecipanti. Le imprese associate, di cui le PMI devono essere almeno il 60 per cento, non possono essere in numero superiore a cinque.

ART. 2

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di finanziamento, redatte conformemente agli appositi moduli, disponibili sul sito web del MISE, devono essere presentate, con allegata la documentazione prevista, via PEC (dgpici@pec.mise.gov.it) dal 1 luglio al 30 ottobre 2019 al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI – Divisione IX. Le domande e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente.
2. Le domande prive della documentazione prevista o che perverranno oltre i termini sopra indicati non saranno prese in considerazione.

ART. 3

(Progetti ammissibili)

1. Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto, riferiti alle seguenti aree tecnologiche:
 - a. Velivoli ad ala rotante;
 - b. Velivoli ad ala fissa;
 - c. Velivoli a pilotaggio remoto anche di impiego duale;
 - d. Aerostrutture;
 - e. Componenti e sistemi di propulsione per il settore aeronautico e/o aerospaziale;
 - f. Tecnologie e architetture abilitanti la implementazione della propulsione ibrida-elettrica su velivoli;
 - g. Sistemi di comunicazione e di osservazione, anche di impiego duale.
2. I progetti devono avere una durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni.
3. Non sono ammessi al finanziamento progetti comportanti costi/spese, riconosciuti ammissibili, inferiori a 1 milione di euro se presentati da singole imprese o a 2 milioni di euro se presentati da imprese associate.



4. Non possono essere presentati progetti comportanti spese superiori a 60 milioni di euro.
5. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

ART. 4 (Finanziamenti agevolati)

1. I finanziamenti agevolati (a tasso zero) sono concessi nella misura massima del 70% delle spese/costi del progetto per le grandi imprese, e dell'85% per le PMI, fermo restando il rispetto dei massimali ESL previsti dal Regolamento (UE) N. 651/2014 citato in premessa.
2. Nel caso di progetti realizzati da più imprese in forma associata, tali percentuali sono aumentate del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola più dell'70% dei costi del progetto.
3. I finanziamenti agevolati concessi in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento "de minimis".
4. I finanziamenti agevolati sono restituiti nella misura dell'80% dell'importo erogato per le grandi imprese e del 70% per le PMI, in 10 quote annuali costanti con decorrenza dall'anno successivo all'erogazione a saldo del finanziamento.
5. Fermo restando il rispetto dei limiti delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, l'importo del finanziamento da rimborsare può essere ridotto nella misura del 3% per ogni anno di riduzione del periodo di restituzione e, comunque, nel limite massimo del 15%.

ART. 5 (Costi e spese ammissibili)

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 20 febbraio 2019 sono ammissibili al finanziamento i costi/spese di realizzazione dei progetti relativi a: personale, strumentazioni e attrezzature, servizi di consulenza, materiali. I criteri e le modalità per il calcolo dei costi/spese ammissibili sono di seguito indicati:

A. Costi del personale

I costi del personale sono costituiti dal costo diretto del personale dipendente e non dipendente e da una componente di costi indiretti/spese generali.

A.1. Personale dipendente

I costi ammissibili riguardano il personale dipendente dell'impresa beneficiaria, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale effettivamente impiegato



nella realizzazione del progetto per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. E' escluso da questo ambito il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevate in apposito registro di presenza, che sarà articolato per attività svolta e per mese, del quale ciascun soggetto richiedente dovrà dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma.

Il costo ammissibile al finanziamento dovrà essere determinato in base alle ore effettivamente dedicate al progetto, valorizzate al costo orario. Per il calcolo del costo orario si forniscono le seguenti indicazioni:

- per ogni dipendente impegnato nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, esclusi i compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge e contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà calcolato per ogni dipendente dividendo tale costo effettivo annuo lordo per il numero di ore lavorative nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto il 5% delle ore per assenze dovute a cause varie.

Le eventuali ore di lavoro straordinario imputabili al progetto sono ammissibili nel limite di quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti e saranno, in ogni caso, valorizzate al costo orario come sopra determinato.

A.2. Personale non dipendente

Riguarda il personale con contratti di lavoro non subordinato (es. contratti di collaborazione o di somministrazione), impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto A.1. Il costo ammissibile al finanziamento, per il personale impegnato esclusivamente nel progetto, è determinato in relazione ai costi contrattuali complessivi sostenuti dall'impresa beneficiaria. Per il personale non esclusivamente impegnato nel progetto, il relativo costo è determinato in proporzione all'effettivo impegno temporale nelle attività del progetto stesso.

Il costo complessivo ammissibile del personale non dipendente non può essere superiore al 15% del costo complessivo del personale dipendente di cui al punto A.1.

A.3. Quota costi indiretti/spese generali

Il costo totale del personale, dipendente e non dipendente, impegnato nella realizzazione del progetto, è aumentato della quota di costi indiretti/spese generali ad esso imputabili, risultante dalla sommatoria delle seguenti componenti:

Personale indiretto: costo effettivo annuo lordo del personale amministrativo aziendale, inclusi i dirigenti, calcolato con le modalità di cui al punto A.1; la relativa quota ammissibile è determinata sulla base del rapporto fra il numero



delle ore di lavoro dedicate alla realizzazione del progetto e il numero delle ore di lavoro complessivamente svolte da tutto il personale dipendente dell'impresa.

Spese generali e di funzionamento aziendale così determinate:

- costi sostenuti per energia elettrica, acqua, combustibili e fluidi per gli impianti; la relativa quota ammissibile è determinata sulla base del rapporto fra il numero delle ore di lavoro dedicate alla realizzazione del progetto e il numero delle ore di lavoro complessivamente svolte da tutto il personale dipendente dell'impresa;
- costi sostenuti per le manutenzioni degli immobili, impianti e macchinari direttamente utilizzati per la realizzazione del progetto, in rapporto al loro utilizzo, in tutto o in parte, per il progetto stesso;
- costi sostenuti per affitti e/o canoni di locazione relativi alle strutture e/o ai beni direttamente utilizzati per il progetto, in rapporto al loro utilizzo, in tutto o in parte, per il progetto stesso (sono esclusi i beni comunque finanziati con incentivi pubblici);

Ammortamenti: sommatoria delle quote degli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali utilizzati per il progetto come riportati nel bilancio dell'esercizio, in rapporto al loro effettivo utilizzo, in tutto o in parte, per il progetto stesso; sono esclusi i beni finanziati nell'ambito del progetto e quelli comunque finanziati con incentivi pubblici.

Con riguardo alle componenti costi per manutenzione, affitti e/o canoni e ammortamenti sopra indicate, le imprese dovranno presentare un'analitica descrizione dei costi attribuiti a ciascuna di esse ed esplicitare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione della relativa quota imputabile al progetto. Qualora tale descrizione analitica con relativa determinazione della quota dei costi imputabili al progetto non fosse possibile, potranno essere utilizzate le stesse modalità di calcolo per la voce costi per energia elettrica, acqua, combustibili e fluidi per impianti (rapporto fra ore di lavoro dedicate al progetto e ore di lavoro svolte da tutto il personale aziendale).

I costi aziendali faranno riferimento a ciascuno degli esercizi finanziari interessati, in tutto o in parte, dalla realizzazione del progetto; la rendicontazione a consuntivo dovrà basarsi sui dati economici risultanti dai relativi bilanci aziendali, le cui voci saranno opportunamente disaggregate per dimostrare l'effettiva pertinenza con la realizzazione del progetto di ogni singola voce di costo.

B. Strumentazioni e attrezzature

In questa voce rientrano i costi delle strumentazioni e delle attrezzature, nuove di fabbrica, per il periodo e nella misura in cui sono utilizzati per le attività del progetto. Se le strumentazioni e le attrezzature non sono utilizzate per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma. Nella determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni ci si atterrà, quindi, ai criteri seguenti:



- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, utilizzate esclusivamente per il progetto, è determinato in base all'importo della fattura al netto di IVA, inclusi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni utilizzate in modo non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso al finanziamento in misura proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

Nel caso di strumentazioni e attrezzature acquisite con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati dall'impresa beneficiaria nel periodo di realizzazione del progetto, al netto di interessi, oneri assicurativi e altre spese connesse al contratto. Non sono ammessi i contratti di locazione finanziaria riguardanti beni già di proprietà dell'impresa beneficiaria del finanziamento, come, ad esempio, il leaseback.

C. Servizi di consulenza

Questa voce riguarda i servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, per l'attività di ricerca e sviluppo, compresa l'acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know-how e diritti di licenza.

I servizi di consulenza devono essere affidati a terzi attraverso lettere di incarico o contratti.

Per quanto riguarda l'acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza:

- il costo dei beni immateriali, da utilizzare esclusivamente per il programma, è determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- il costo dei beni immateriali, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso al finanziamento in proporzione all'uso effettivo per il programma.

Nel caso di consulenze affidate a soggetti "collegati", che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate, l'impresa stessa dovrà presentare a consuntivo anche il rendiconto delle attività del soggetto "collegato".

D. Materiali

Questa voce riguarda i costi per le materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico utilizzati per la realizzazione del progetto.

Si precisa che non sono ammissibili i costi dei materiali minuti o di consumo generico quali, ad esempio, attrezzi di lavoro, minuteria metallica, elettrica, articoli per le protezioni del personale, cd-rom, carta per stampanti.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, inclusi eventuali dazi doganali, spese di trasporto e imballo, con l'esclusione di qualsiasi ricarico



per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali prelevati dal magazzino, il costo è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Si precisa che, per quanto riguarda le strumentazioni e attrezzature, i materiali e i servizi di consulenza, non saranno considerate ammissibili spese di importo inferiore a 500 euro, al netto di IVA.
3. Si precisa, inoltre, che nelle apposite schede-costi (All.2), la descrizione dei beni o delle prestazioni deve essere indicata in modo chiaro, evitando l'uso di codici o sigle non comprensibili.
4. L'impresa beneficiaria del finanziamento deve dotarsi di un sistema di contabilità o di una adeguata codificazione che consenta di rilevare distintamente tutti i costi e le spese riferiti alle attività e alle transazioni relative al progetto finanziato.

ART. 6 (Valutazione dei progetti)

1. Ai fini della valutazione dei progetti, si terrà conto dei seguenti elementi:
 - a) capacità tecnica dell'impresa proponente e fattibilità tecnica del progetto;
 - b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
 - c) qualità tecnica e innovatività del progetto;
 - d) impatto del progetto, potenzialità di sviluppo e ricadute in altri settori;
 - e) prossimità del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati;
 - f) capacità di rimborsare il finanziamento agevolato.
2. I progetti sono sottoposti alla valutazione e al parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985, ai fini della concessione dei finanziamenti.

ART. 7 (Concessione del finanziamento)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della proposta del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, è concesso il finanziamento e sono specificati gli impegni delle imprese beneficiarie riguardo agli obiettivi, tempi, modalità di realizzazione dei progetti, i conseguenti adempimenti, le condizioni e il piano di erogazione e di restituzione del finanziamento, nonché le condizioni per l'eventuale revoca e l'interruzione dello stesso.
2. Con la sottoscrizione del decreto di concessione, l'impresa beneficiaria assume gli obblighi derivanti dal decreto stesso.



ART. 8
(Accertamenti e monitoraggio)

1. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre in qualsiasi momento gli accertamenti ritenuti necessari. A tal fine, l'impresa beneficiaria del finanziamento deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del progetto ammesso al finanziamento.

2. In qualunque fase del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere alle imprese beneficiarie dati e informazioni sull'attuazione dei progetti finanziati e sui risultati conseguiti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)